



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.3.2009
COM(2009) 107 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, quando un organismo istituito da un accordo internazionale deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo, la posizione della Comunità relativa a tale decisione è stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione.

Tenuto conto di quest'obbligo, e facendo seguito a una proposta analoga relativa alla definizione di una posizione della Comunità nell'ambito dell'ICCAT (decisione del Consiglio relativa alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) dell'11 novembre 2008, Doc. 14863/08, PECH 278 RESTREINT), la Commissione europea propone la presente decisione, relativa alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

L'obiettivo della proposta che figura in allegato è di definire la posizione della Comunità nell'ambito della CGPM quando essa deve adottare raccomandazioni che hanno effetti giuridici per la Comunità, come spiegato nel progetto di decisione del Consiglio allegato.

In virtù delle competenze conferitele dal trattato CE, la Commissione europea rappresenta gli interessi della Comunità nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Di conseguenza, essa conduce negoziati, prende la parola ed esprime il proprio voto a nome della Comunità. Nel caso della CGPM, queste competenze riguardano in particolare le questioni connesse alla gestione della pesca, alla conformità e al bilancio. La Commissione garantisce inoltre la partecipazione attiva della Comunità alle riunioni delle parti contraenti.

Gli Stati membri sono anch'essi parti contraenti della CGPM. Alcune questioni possono essere di competenza mista, mentre altre sono di competenza degli Stati membri. L'esperienza passata ha tuttavia mostrato come sia di gran lunga preferibile, e nell'interesse della Comunità, raggiungere nella misura del possibile una posizione comune.

La Commissione europea e gli Stati membri comunicano, su richiesta della CGPM, tutti i dati statistici, scientifici e di altro genere disponibili che possano essere necessari e garantiscono la partecipazione di esperti alle riunioni scientifiche.

Il Consiglio stabilisce la posizione della Comunità per le riunioni annuali della CGPM quando questo organismo deve prendere decisioni che hanno effetti giuridici, a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE.

Le posizioni della Comunità si basano sui più recenti dati statistici, biologici, scientifici e di altro genere disponibili, trasmessi dal comitato scientifico dell'ORGP e comprendenti informazioni e pareri sulla biologia e la dinamica delle popolazioni delle specie ittiche interessate, sullo stato degli stock, sull'incidenza della pesca su tali stock nonché sulle misure destinate alla loro gestione e conservazione.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione propone che il Consiglio adotti il mandato che figura in allegato a nome della Comunità europea con riguardo alle riunioni

annuali della CGPM per le decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo che istituisce la CGPM.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 33 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 32, stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, prevede che la Comunità applichi l'approccio precauzionale nell'adottare misure volte a tutelare e conservare le risorse acquatiche vive, in modo da disporre lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Esso dispone inoltre che la Comunità debba mirare alla progressiva attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e sforzarsi di contribuire a rendere le attività di pesca efficienti nell'ambito di un'industria della pesca competitiva ed economicamente redditizia, garantendo eque condizioni di vita a chi da essa dipende e tenendo conto degli interessi dei consumatori.
- (2) La Comunità europea, nonché la Bulgaria, Cipro, la Francia, la Grecia, l'Italia, Malta, la Romania, la Slovenia e la Spagna, sono parti contraenti della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("CGPM"). La CGPM può, sulla base di elementi scientifici, formulare raccomandazioni vincolanti per mantenere le popolazioni degli stock di risorse acquatiche vive del Mediterraneo e del Mar Nero a livelli che consentano una resa massima sostenibile per fini alimentari e di altro genere.
- (3) A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, la posizione della Comunità nell'ambito di organismi istituiti da accordi regionali di pesca che devono adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale degli accordi in questione, deve essere adottata a maggioranza qualificata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome della Comunità nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo quando quest'ultima deve adottare raccomandazioni che hanno effetti giuridici figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo del 2014.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

La posizione della Comunità nell'ambito della CGPM

1. PRINCIPI

Nell'ambito della CGPM, la Comunità europea:

- a) agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dalla Comunità nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare tramite l'approccio precauzionale per consentire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive nella zona della convenzione CGPM, per favorire l'attuazione progressiva di un approccio alla gestione della pesca fondato sugli ecosistemi e per ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, nonché tramite la promozione di un settore della pesca comunitario economicamente sostenibile e competitivo, garantendo condizioni di vita eque a chi dipende dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori;
- b) garantisce che le raccomandazioni della CGPM siano conformi agli obiettivi della convenzione CGPM;
- c) provvede affinché le raccomandazioni della CGPM siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare;
- d) promuove la coerenza con le misure adottate dalle altre organizzazioni regionali di gestione della pesca;
- e) cerca una sinergia con le politiche condotte dalla Comunità nell'ambito delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca, nonché la coerenza con la sua politica esterna;
- f) garantisce il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità a livello internazionale.

2. ORIENTAMENTI

La Commissione europea si sforza, ove del caso, di sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della CGPM:

- a) misure per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche basate sui migliori pareri scientifici disponibili. Ove necessario, vengono prese in considerazione misure specifiche per gli stock oggetto di sovrasfruttamento al fine di evitare ogni aumento delle attività di pesca;
- b) piani di gestione a lungo termine per la ricostituzione o lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al fine di garantire la stabilizzazione progressiva delle attività

di pesca entro limiti accettabili, fatte salve le misure di emergenza che potrebbero essere necessarie per gestire situazioni inattese;

- c) misure volte a garantire che lo sforzo di pesca sia proporzionale alle possibilità di pesca. Nel caso della pesca di stock sovrasfruttati, occorre risolvere il problema della sovraccapacità della flotta facendo in modo che i paesi terzi realizzino sforzi analoghi a quelli della Comunità;
- d) misure tecniche come la taglia minima, le dimensioni di maglie e ami, la dimensione e l'armamento degli attrezzi da pesca, i divieti spazio-temporali e le zone marittime protette, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;
- e) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza per garantire un controllo efficace delle attività di pesca, della capacità della flotta e dell'attuazione delle disposizioni dello Stato di approdo, al fine di consolidare il rispetto delle norme della CGPM e l'allineamento con la normativa comunitaria sulle attività INN;
- f) misure commerciali efficaci volte a garantire la conservazione degli stock gestiti dalla CGPM;
- g) ammodernamento istituzionale della CGPM.